STATUTO

Associazione Allez Hop Ticino

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Sotto la ragione sociale "Associazione Allez Hop Ticino" viene costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile Svizzero (CC; RS210), attiva a livello sovraregionale. L'Associazione è apartitica e a confessionale.

Art. 2 L'Associazione ha la propria sede in via casa del frate 18, Losone

Art. 3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 L'Associazione risponde verso terzi unicamente con il proprio patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri

II. SCOPO

Art. 5 L'Associazione ha quale scopo la promozione della salute in generale, la formazione di monitori secondo i principi riconosciuti della formazione per adulti esa (salute, sicurezza, salvaguardia dell'ambiente), i principi della Carta Etica dello Sport e l'interscambio di esperienze e d'informazione tra i monitori, così come la promozione di corsi di movimento in particolare.

III. MEMBRI

Art. 6 I membri dell'Associazione si distinguono in:

- Membri monitori attivi
- Membri di comitato
- Membri monitori passivi
- Membri sostenitori senza diritto di voto
- Soci onorari

Art. 6a *Membri monitori attivi* sono persone attive quali monitori di corsi di movimento. Attestano una formazione ed un diploma esa valido. I membri monitori sono coinvolti nelle attività dell'Associazione e si incontrano regolarmente in occasione di appuntamenti organizzati appositamente.

Essi beneficiano del diritto di denominazione "Monitore Allez Hop esa" e possono promuovere "Corsi di movimento Allez Hop". Godono, inoltre, di prestazioni specifiche nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento e della promozione dei corsi.

Annualmente viene allestita una lista dettagliata delle prestazioni e messa a disposizione degli interessati.

Art. 6b *Membri monitori passivi* sono monitori che non possono certificare un diploma esa valido. Possono rimanere nell'Associazione quali membri passivi per 4 anni. In questo lasso di tempo, il monitore può recuperare lo stato di monitore attivo (frequentando un corso di perfezionamento riconosciuto). Essi non beneficiano della denominazione "Monitore Allez Hop" e non possono promuovere i "Corsi di movimento Allez Hop"

La quota della tassa sociale viene fissata ogni anno dall'assemblea generale

Art.6c *Membri sostenitori* sono persone fisiche o giuridiche vicine all'Associazione che vengono coinvolte nelle attività e si incontrano regolarmente in occasione di appuntamenti organizzati appositamente.

La quota sociale annua è fissata ad un minimo di CHF 30. -

I membri sostenitori non hanno diritto di voto.

Art. 7 Ogni membro, adempiuti i propri obblighi, sociali, può dare le dimissioni entro la fine dell'anno civile.

Art.8 L'assemblea generale può decretare l'esclusione di un membro che avesse violato in modo grave gli obblighi statutari. Il membro interessato, dopo essere stato preventivamente orientato, è invitato a presentare eventuali osservazioni.

IV. ORGANIZZAZIONE

Art. 10 Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea generale
- Il comitato
- L'ufficio revisione dei conti

L'ASSEMBLEA GENERALE

Art.11 L'assemblea generale è l'organo dell'Associazione competente per tutte le trattande che non sono demandate all'esame e decisione del comitato. Spetta in particolare all'assemblea generale:

- Eleggere i componenti di comitato e dell'ufficio verifica conti;
- Approvare la missione e gli orientamenti dell'Associazione proposti dal comitato;
- Ratificare l'accettazione dei nuovi membri proposti dal comitato;
- Ratificare il conto e il consuntivo corredato dal rapporto dell'ufficio di verifica conti;
- Fissare le quote sociali annue.

Art. 12 L'assemblea generale è composta dai membri dell'Associazione

Art. 13 Ogni membro ha diritto di voto ad esclusione dei soci sostenitori

Art. 14 L'assemblea riunisce almeno una volta ogni anno, di regola in primavera, su convocazione del comitato, con il preavviso di almeno 15 giorni e indicazione delle trattande all'ordine del giorno. L'assemblea è diretta dal presidente o dal vicepresidente o, in caso di loro assenza, da un membro del comitato.

Art. 15 Un'assemblea straordinaria può essere convocata dal comitato su richiesta di un numero di membri rappresentanti almeno un terzo dei membri dell'Associazione. La richiesta, indirizzata al comitato, deve essere motivata ed elencare le trattande all'ordine del giorno. Per la formalità di convocazione valgono le norme relative all'assemblea ordinaria.

Art. 16 L'assemblea può deliberare se è presente un terzo dei membri dell'Associazione. Qualora il numero dei presenti non raggiungesse il quorum l'assemblea è riconvocata: questa seconda assemblea avrà potere decisionale in tutti i casi, qualunque sia il numero di membri presenti.

Art. 17 Tutti i membri hanno diritto di presentare al comitato per iscritto entro il 31 dicembre delle proposte all'assemblea generale.

Entro lo stesso termine dovranno essere inoltrate eventuali dimissioni di membri di comitato e soci, come pure i nominativi di membri non rieleggibili o proposti per un'esclusione dall'Associazione.

Il COMITATO

Art. 18 Il comitato è composto di un massimo di 7 membri, minimo 3, compreso il presidente ed il vicepresidente. I membri restano in carica per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati.

Nel limite del possibile i membri di comitato dovrebbero rappresentare le varie regioni della Svizzera italiana e del Grigioni italiano. Nel comitato devono figurare: il responsabile della formazione, almeno un rappresentante dei monitori esa e un rappresentante del segretariato Allez Hop Ticino.
Nel limite del possibile entrambi i generi sono adeguatamente rappresentati tra i membri del comitato.

Art. 19 Il comitato ha il compito di gestire l'attività dell'Associazione mettendo in esecuzione le decisioni prese dall'assemblea generale e sviluppando i concetti e gli obiettivi che rientrano nello scopo dell'Associazione, come pure allestire il preventivo annuale.

Il comitato può inoltre nominare ed impiegare persone stipendiate dall'Associazione al fine di garantire una gestione efficiente delle attività.

I membri di comitato non hanno il diritto di accettare e offrire regali o concedersi altri vantaggi.

Ai membri di comitato è riconosciuta un'indennità per le riunioni in presenza; la quota dell'indennità viene stabilita dall'assemblea generale.

Il comitato rappresenta l'Associazione verso terzi.

Art. 20 Il comitato nomina ad uso interno un/una presidente ed un/una vicepresidente, un/una segretario/a e un/a cassiere/a: due funzioni possono essere cumulate. Può costituire delle commissioni composte anche da persone esterne all'Associazione.

Art. 21 Il comitato delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri. Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Non è ammessa l'astensione al voto.

Art.22 L'Associazione è vincolata verso terzi dalla doppia firma del presidente o del vicepresidente con uno degli altri membri.

L'UFFICIO VERIFICA CONTI

Art. 24 L'ufficio verifica dei conti è composto da due persone nominate dall'assemblea generale. Rimane in carica per un anno ed i suoi membri sono rieleggibili per un periodo immediatamente successivo.

Art. 25 L'ufficio di verifica esamina i conti e il bilancio allestiti e sottoposti dal comitato e presenta il proprio rapporto con relative proposte all'assemblea generale.

V. FINANZE

Art .26 L'esercizio finanziario e contabile coincide con l'anno civile.

Art. 27 La gestione finanziaria e la contabilità sono di competenza del comitato che deve sottoporre il conto preventivo, il conto consuntivo annuale all'assemblea generale per l'approvazione.

Art. 28 L'Associazione non persegue scopo di lucro. Il patrimonio dovrà essere limitato e destinato alle necessità di rappresentanza e di organizzazione della propria attività.

Art. 29 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Beni mobili e immobili;
- Quote annuali versate dai membri;
- Sussidi e contributi versati da Enti pubblici o privati o da singole persone;
- Ricavati da attività: corsi di formazione e perfezionamento

VI. MODIFICHE STATUTARIE

Art. 30 Per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti dell'assemblea generale, rappresentanti almeno un terzo dei membri presenti.

VII. SCIOGLIMENTO

Art. 31 L'Associazione può essere sciolta in ogni tempo con risoluzione dell'assemblea generale che decide con maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti rappresentanti almeno 1/3 dei membri dell'Associazione, per legge e nei casi previsti dall'art. 77 CCS.

Art. 32 In caso di liquidazione la procedura è svolta dal comitato, salvo diversa decisione dell'assemblea generale.

Art. 33 Terminata la liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto ad un'organizzazione che persegue scopi simili.

VIII. DIPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Il presente statuto è stato accettato dall'assemblea generale dell'Associazione in data 5 aprile 2025 ed entra in vigore al momento dell'ottenimento del contratto come Organizzazione Partner esa della UFSPO

Gudo, 05.04.2025